

Torino, 24 marzo 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 8/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS – DPCM del 22 marzo 2020.

Si ricorda a tutti i Clienti che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni contenute nel Decreto **producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.**

Il DPCM del 22 marzo 2020 ha previsto la **sospensione di tutte le attività industriali e commerciali** che non rientrano nella nozione di "attività essenziali", definite in base a codici ATECO individuati espressamente in un apposito Allegato al Decreto che inoltriamo unitamente alla presente circolare.

Per quanto riguarda le attività commerciali, resta confermato quanto già previsto dal precedente Decreto dell'11 marzo 2020 che aveva già sospeso le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione della vendita dei generi alimentari e di prima necessità, tutte le attività di ristorazione, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché le attività inerenti ai servizi alla persona. Tali sospensioni sono, al momento, prorogate fino al 3 aprile 2020.

Tutte le attività produttive che rientrano tra quelle sospese possono però proseguire, se organizzate con modalità di lavoro agile (smart working).

Sono state previste alcune deroghe a favore della prosecuzione di attività, in particolare per:

- le aziende che svolgono attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ricomprese nell'Allegato al Decreto;
- le aziende che operano a ciclo continuo e dalla interruzione derivino grave pregiudizio all'impianto o pericoli gravi.

In tali due casi è sufficiente effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, procedendo comunque con l'operatività, salva la possibilità del Prefetto di sospenderla qualora ritenga non sussistano le condizioni.

Per le industrie dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, invece è necessaria l'autorizzazione del Prefetto.

Le imprese le cui attività non sono state sospese proseguono l'attività rispettando sempre le norme poste a tutela della salute dei lavoratori, previste nel Protocollo del 14/3/2020 sottoscritto tra le Parti Sociali ed il Governo.

Si ricorda infine che le imprese le cui attività risultano sospese e non rientrano tra i casi deroga sopra descritti, **possono completare le attività** necessarie, compresa la spedizione della merce in giacenza, **entro domani, 25 marzo 2020**.

Invitiamo quindi tutte le Aziende che si trovino in tali condizioni a contattarci qualora intendano far ricorso agli ammortizzatori sociali.

Ci riserviamo di fornire eventuali ed ulteriori aggiornamenti e nel frattempo restiamo a disposizione per chiarimenti.

Un cordiale saluto

Studio Molinero